



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 116 del 03/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ULSS 6 EUGANEA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **tre** del mese di **giugno** alle ore **17:40** in Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

PIEROBON LUCA	SINDACO	Presente
SIMIONI MARCO	ASSESSORE	Presente
BELTRAME MARINA	ASSESSORE	Presente
GALLI DIEGO	ASSESSORE	Presente
PAVAN FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
DE ROSSI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 116 del 03/06/2020

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ULSS 6 EUGANEA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990) prevede che:
 - Comuni debbano disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone decedute in abitazioni inadatte o in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico e le salme di persone ignote, oltre che disporre di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali relativamente al deposito, mantenimento in osservazione, riscontro diagnostico e autoptico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria o di cadaveri portatori di radioattività;
 - i Comuni possano istituire i depositi di osservazione e gli obitori presso gli Ospedali.
- la Legge della Regione Veneto n. 18 del 4.3.2010 avente per oggetto "Norme in materia funeraria" prevede che durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma possa essere trasferita dal luogo del decesso ad una struttura obitoriale, specificando che:
 - sono strutture obitoriali i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
 - sono strutture obitoriali i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari;
 - i Comuni possono istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.
- con nota prot. 110488 del 12.7.2019 è stata trasmessa ai Comuni dell'ambito territoriale dell'ULSS 6 Euganea la procedura operativa che disciplina il servizio obitoriale per le salme provenienti dal territorio conferite negli obitori dei Presidi Ospedalieri di Camposampiero, Cittadella, Piove di Sacco e Ospedali Riuniti Padova Sud (Schiavonia), ai sensi del D.P.R. n. 285/1990 e della Legge della regione Veneto n. 18 del 4.3.2010, comunicando la volontà di addivenire ad una convenzione per regolamentare i reciproci impegni.

RITENUTO di interesse del Comune stipulare la convenzione con l'ULSS 6 Euganea per il servizio in parola..

VISTE le note dell'ULSS 6 Euganea rispettivamente in data 15 gennaio 2020, prot. n. 5884, e in data 13 marzo 2020, prot. n. 40207, con le quali viene trasmessa la proposta di convenzione, di durata triennale, avente ad oggetto il servizio di ricezione, deposito in

osservazione e preparazione delle salme provenienti dai Comuni dell'ambito territoriale di competenza dell'ULSS 6 presso gli obitori dei Presidi Ospedalieri di Camposampiero, Cittadella, Piove di Sacco e Ospedali Riuniti Padova Sud (sede di Schiavonia), nonché le funzioni obitoriali svolte dagli Ospedali medesimi nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia funeraria.

VISTO CHE:

– la convenzione pone a carico dei Comuni che utilizzano il servizio il costo così determinato:

- per l'assolvimento delle attività obitoriali funzionali al servizio di ricezione, deposito in osservazione e preparazione delle salme, l'ULSS 6 addebita la tariffa omnicomprensiva di € 256,00 per ciascuna sosta di durata non superiore a 10 giorni, a rimborso di tutti i costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti per il personale impiegato e per l'utilizzo dei locali, delle celle frigo, delle attrezzature e dei materiali di consumo.
- per le soste di durata superiore a 10 giorni, ad esclusione dei depositi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, viene addebitata la tariffa supplementare giornaliera di € 26,00 per ogni giorno successivo al decimo.

– sono stabilite inoltre le seguenti tariffe per le prestazioni aggiuntive eventualmente richieste di:

- iniezione conservativa tariffa € 52,00 (fatturata a parte)
- riscontro diagnostico autoptico (solo se previsto dalla normativa), € 311,08 (senza encefalo) o € 453,65 (con encefalo).
- Alle suindicate tariffe non viene applicata l'IVA, in quanto esenti art.10 p.27 DPR 633/72 o fuori campo iva art.4 co.5 DPR 633/72.

I termini economici suindicati potranno essere modificati nel corso della durata del presente atto, previa comunicazione formale ai soggetti interessati.

VISTI gli allegati pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ATTESTATA la legittimità del presente atto;

Con separate votazioni unanimi espresse anche ai fini dell'immediata esecutività;

DELIBERA

1. di richiamare tutto quanto indicato in premessa a far integrante e sostanziale del presente.
2. di stipulare la convenzione con l'ULSS 6 Euganea, avente durata triennale, per l'espletamento del servizio di ricezione e deposito in osservazione delle salme provenienti dal territorio presso gli obitori ospedalieri dell'ULSS 6 Euganea, nel testo che si allega al presente atto e ne forma parte integrante.
3. di dare mandato ai dirigenti interessati, ciascuno per le proprie competenze a provvedere all'attuazione del presente atto secondo la propria competenza e al Segretario Generale a sottoscrivere la convenzione in nome e per conto del Comune di Cittadella.
4. dichiarare, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi

DELIBERA

- 1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
- 2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **21** del **03.06.2020**

IL SINDACO

PIEROBON LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE

CALIULO ANGIOLETTA

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME
PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI
OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA**

TRA

l'Azienda U.L.SS. n. 6 "Euganea", di seguito denominata anche "ULSS 6", con sede e domicilio fiscale in Padova, Via Enrico degli Scrovegni, 14 - codice fiscale e partita IVA n. 00349050286, in persona del Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale dott.ssa Mariagrazia Facin, giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 747 del 20.10.2017;

E

Il Comune di _____, con sede e domicilio fiscale in via/P.zza _____, partita IVA n. _____, rappresentato da _____;

PREMESSO CHE

il Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. n. 285 del 10.9.1990) prevede che:

- i Comuni debbano disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone decedute in abitazioni inadatte o in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico e le salme di persone ignote, oltre che disporre di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali relativamente al deposito, mantenimento in osservazione, riscontro diagnostico e autoptico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria o di cadaveri portatori di radioattività;

- i Comuni possano istituire i depositi di osservazione e gli obitori presso gli

Ospedali.

La Legge della Regione Veneto n. 18 del 4.3.2010 avente per oggetto “Norme in

materia funeraria” prevede che durante il periodo di osservazione, su richiesta dei

familiari o di altri aventi titolo, la salma possa essere trasferita dal luogo del decesso

ad una struttura obitoriale, specificando che:

- sono strutture obitoriali i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
- sono strutture obitoriali i depositi di osservazione e gli obitori comunali che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari;
- i Comuni possono istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

Con nota prot. 110488 del 12.7.2019 è stata trasmessa ai Comuni dell'ambito

territoriale dell'ULSS 6 Euganea la procedura operativa che disciplina il servizio

obitoriale per le salme provenienti dal territorio conferite negli obitori dei Presidi

Ospedalieri di Camposampiero, Cittadella, Piove di Sacco e Ospedali Riuniti Padova

Sud (Schiavonia), ai sensi del D.P.R. n. 285/1990 e della Legge della regione

Veneto n. 18 del 4.3.2010, comunicando la volontà di addivenire ad una

convenzione per regolamentare i reciproci impegni.

I Comuni hanno manifestato l'interesse a stipulare la convenzione con l'ULSS 6

Euganea per il servizio in parola.

Le parti ritengono, nel reciproco interesse, di addivenire ad una integrazione degli

ambiti di competenza funzionale dei Comuni e dell'Azienda ULSS 6 Euganea, sotto

il profilo sia dell'efficiente gestione dei servizi necroscopici, sia del contenimento

dei costi derivante dalle conseguenti economie di scala.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONTRATTA E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

L'ULSS 6 si impegna a garantire il servizio di ricezione, deposito in osservazione e preparazione delle salme provenienti dai Comuni del proprio ambito territoriale presso gli obitori dei Presidi Ospedalieri di Camposampiero, Cittadella, Piove di Sacco e Ospedali Riuniti Padova Sud (sede di Schiavonia).

Gli Ospedali assolvono alle funzioni obitoriali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia funeraria, citate nelle premesse.

L'ULSS 6 mette a disposizione i locali obitoriali, il personale medico che esegue la certificazione necroscopica, il personale di sorveglianza addetto anche alla preparazione delle salme, le celle frigorifere, le attrezzature idonee e il materiale di consumo.

L'ULSS 6 si riserva di valutare la disponibilità di posti presso l'obitorio prima di ricevere le salme, che saranno accolte previa autorizzazione del Coordinatore infermieristico della Direzione Medica Ospedaliera o suo delegato, fino a saturazione dei posti disponibili.

Articolo 2 - Modalità di conferimento delle salme in obitorio e funzioni obitoriali

Gli Obitori Ospedalieri dell'ULSS 6 Euganea garantiscono l'accoglimento, l'osservazione e la preparazione delle salme di provenienza extraospedaliera:

- salme provenienti dal territorio dei Comuni della Provincia di Padova trasferite durante il periodo di osservazione a cassa aperta in attesa di sepoltura (art. 11 LR n. 18/2010), su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo;

- salme trasferite su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o su disposizione del

medico competente qualora l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'ULSS 6;

- salme trasferite su richiesta di strutture residenziali socio-sanitarie.

Al momento del conferimento della salma in obitorio, alla presenza del personale

necroforo, l'Impresa di Onoranze Funebri (IOF) sottoscrive il *Modulo di*

conferimento della salma in obitorio ospedaliero (allegato) disponibile presso gli

Obitori ospedalieri, in cui dichiara la provenienza della salma e l'impegno a

sostenere gli oneri del servizio obitoriale in nome e per conto dei familiari del

defunto che le hanno conferito l'incarico.

Le attività svolte dal personale dell'ULSS consistono in (descrizione cronologica):

➔ **Accoglimento** della salma e registrazione dei dati in forma precisa e puntuale

sul registro salme. Il personale dell'obitorio si accerta che l'Impresa di

Onoranze Funebri abbia compilato in modo chiaro e completo e sottoscritto il

Modulo di conferimento della salma in obitorio ospedaliero (allegato).

L'ULSS 6 si riserva di valutare la disponibilità di posti presso l'obitorio prima

di accogliere le salme. Le salme saranno accolte previa autorizzazione del

Coordinatore infermieristico della Direzione Medica Ospedaliera o suo

delegato, fino a saturazione dei posti disponibili.

➔ **Mantenimento** in osservazione del cadavere.

➔ **Mantenimento** della salma in stanza fredda.

➔ **Trasferimento** della salma per esecuzione di riscontro diagnostico/autoptico,

se richiesto.

➔ **Effettuazione** di iniezioni **conservative**, su richiesta e con pagamento di una

tariffa a parte.

➔ **Ricomposizione in cassa** delle salme, comprensiva di vestizione, salvo

	diversa decisione da parte dei familiari in accordo con la IOF. Non devono	
	essere presenti effetti personali ad esclusione di indumenti, dentiera e	
	parrucca. Ogni altro oggetto viene applicato dai familiari o dalla IOF al	
	momento dell'esposizione in camera ardente.	
	→ Esposizione del feretro in camera ardente	
	Il personale necroforo non fornisce informazioni sull'esecuzione della visita	
	necroscopica e non consegna documenti.	
	E' vietato al personale dell'obitorio chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi,	
	regalie o altre utilità in connessione alla prestazione lavorativa.	
	Articolo 3 - Rapporti con i dolenti e con le Imprese di Onoranze Funebri	
	I familiari del defunto (o chi ne ha titolo) devono liberamente scegliere la IOF cui	
	affidare il servizio funebre; l'ULSS 6 è esclusa da qualsiasi rapporto diretto con le	
	IOF. Il personale dell'obitorio ha il divieto assoluto di chiamare o di fornire	
	informazioni ai familiari dei defunti in merito alla scelta della IOF, è inoltre fatto	
	assoluto divieto di comunicare alle IOF il nome dei deceduti giacenti presso i locali	
	obitoriali.	
	I cadaveri trasferiti in obitorio su richiesta dei familiari per il periodo di	
	osservazione, dovranno essere conferiti dalla Ditta di Onoranze Funebri in	
	condizioni di decoro fisico che assicurino il rispetto della dignità del defunto. La	
	IOF incaricata deve pertanto svolgere le attività igieniche previste per garantire tale	
	adempienza.	
	Articolo 4 - Costi del servizio obitoriale	
	Per l'assolvimento delle attività obitoriali funzionali al servizio di ricezione,	
	deposito in osservazione e preparazione delle salme, l'ULSS 6 addebita la tariffa	
	omnicomprensiva di € 256,00 per ciascuna sosta di durata non superiore a 10 giorni,	

	a rimborso di tutti i costi diretti e indiretti effettivamente sostenuti per il personale	
	impiegato e per l'utilizzo dei locali, delle celle frigo, delle attrezzature e dei	
	materiali di consumo. Per le soste di durata superiore a 10 giorni, ad esclusione dei	
	depositi richiesti dall'Autorità Giudiziaria, viene addebitata la tariffa supplementare	
	giornaliera di € 26,00 per ogni giorno successivo al decimo.	
	Sono stabilite inoltre le seguenti tariffe per le prestazioni aggiuntive eventualmente	
	richieste di:	
	➤ iniezione conservativa tariffa € 52,00 (fatturata a parte)	
	➤ riscontro diagnostico autoptico (solo se previsto dalla normativa), € 311,08	
	(senza encefalo) o € 453,65 (con encefalo).	
	Alle suindicate tariffe non viene applicata l'IVA, in quanto esenti art.10 p.27 DPR	
	633/72 o fuori campo iva art.4 co.5 DPR 633/72.	
	I termini economici suindicati potranno essere modificati nel corso della durata del	
	presente atto, previa comunicazione formale ai soggetti interessati.	
	Articolo 5 - Rapporti economici con i Comuni	
	Per le salme di persone ignote, o decedute in seguito ad accidente nella pubblica via	
	o in luogo pubblico o qualora l'abitazione del defunto venga dichiarata inadatta	
	dall'ULSS 6 (art. 12 D.P.R. 285/1990), il deposito della salma presso l'obitorio	
	ospedaliero avviene su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o del medico	
	necroscopo. In tali casi l'ULSS 6 addebita i costi del servizio obitoriale al Comune	
	di decesso, indipendentemente dalla residenza in vita del soggetto deceduto.	
	Articolo 6 - Rapporti economici con i soggetti privati richiedenti	
	Qualora il conferimento della salma presso l'obitorio ospedaliero <u>avvenga su</u>	
	<u>richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo</u> per l'osservazione del cadavere	
	in ospedale piuttosto che a domicilio, i costi del servizio obitoriale vengono	

addebitati in fatturazione all'Impresa di Onoranze Funebri incaricata dai familiari, che sottoscrivendo il *modulo di conferimento della salma in obitorio ospedaliero (Allegato)*, si impegna a pagare i relativi importi in nome e per conto dei familiari del defunto. Qualora il trasferimento della salma presso l'obitorio ospedaliero venga richiesto dalle strutture residenziali socio-sanitarie non a gestione diretta (Case di riposo) per i propri ospiti per superamento della ricettività degli spazi delle strutture stesse, l'ULSS 6 addebita i costi del servizio obitoriale alle strutture invianti.

Articolo 7 - Addebito dei costi del servizio obitoriale

Le Direzioni Mediche di Presidio Ospedaliero trasmettono alla Direzione Amministrativa di Ospedale, con cadenza mensile, l'elenco delle salme accolte presso l'obitorio, avendo cura di specificare i dati della IOF (per i depositi richiesti dai familiari o altri aventi titolo), il Comune di decesso (per i depositi disposti dall'Autorità Giudiziaria o negli altri casi previsti all'art.12 DPR 285/1990) o la denominazione della struttura residenziale socio-sanitaria che richiede il trasferimento della salma in obitorio ospedaliero, allegando eventualmente i moduli di conferimento delle salme sottoscritti dalle Imprese di Onoranze Funebri.

La Direzione Amministrativa di Ospedale integra l'elenco pervenuto con gli importi da fatturare e lo trasmette all'U.O. Contabilità e Bilancio con richiesta di emettere le relative fatture.

Articolo 8 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata triennale con decorrenza dal 1 gennaio 2020. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC, e potranno eventualmente modificare le condizioni o modalità dell'accordo con scambio di note. Alla scadenza l'accordo può essere

rinnovato previo accordo scritto fra le parti.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili riguardanti le persone decedute

Come previsto dal Considerando n. 27 del Regolamento (UE) 2016/679 per la protezione dei dati personali, la regolamentazione del trattamento dei dati personali e particolari delle persone decedute viene rinviata alla normativa nazionale degli Stati membri. Il D.Lvo del 10 agosto 2018 che modifica il D.L.gs 196/03 “Codice Privacy” all’art. 2-terdecies stabilisce che anche i dati personali e particolari delle persone decedute siano trattati con le medesime modalità previste dalla nuova normativa europea regolamentare.

Nello specifico l’Azienda ULSS 6 Euganea risulta **Titolare del trattamento** dati quando, su espressa richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, riceve la salma del soggetto deceduto al domicilio. I dati del defunto vengono trattati dall’Azienda Sanitaria (titolare del trattamento), per le finalità di servizio obitoriale e delle attività amministrative ad esso correlate.

Diversamente il **Titolare del trattamento** dati per le salme di persone ignote, o decedute in seguito ad accidente nella pubblica via o in luogo pubblico o qualora l’abitazione del defunto venga dichiarata inadatta dall’ULSS 6 (art. 12 D.R.R. 285/1990) è il **Comune nel quale è avvenuto il decesso**, che incarica del servizio obitoriale di cui all’art. 2 della presente convenzione l’Azienda ULSS 6 Euganea.

L’ULSS 6 tratta i dati personali del defunto per le finalità di servizio obitoriale e di attività amministrative ad esso correlate, raccolti con modalità analogica, in qualità di **Responsabile del trattamento** dati, in virtù del contratto di nomina a Responsabile del Trattamento del dato personale, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679, predisposto dal Comune (in qualità di

	<p>Titolare del trattamento) e sottoscritto tra le parti (Comune e Azienda Sanitaria). I</p>	
	<p>dati sono raccolti a cura dell'Impesa Onoranze Funebri che si occupa del trasporto</p>	
	<p>salma presso l'obitorio. I dati sono raccolti a cura dell'Impesa Onoranze Funebri che</p>	
	<p>si occupa del trasporto salma presso l'obitorio.</p>	
	<p>In tutti i casi l'Azienda ULSS 6 Euganea tratta i dati raccolti a cura dell'Impresa</p>	
	<p>Onoranze Funebri che si occupa del trasporto salma presso l'obitorio e il personale</p>	
	<p>aziendale viene formalmente autorizzato, secondo quanto disposto dall'art. 2</p>	
	<p>quaterdecies del D.LGS 101/2018.</p>	
	<p>I delegati e i designati al trattamento operano nei rispetto dei principi di cui all'art. 5</p>	
	<p>del Regolamento (EU) 2019/679 secondo modalità di accountability.</p>	
	<p>I rispettivi Titolari del trattamento dati provvedono congiuntamente al Responsabile</p>	
	<p>del trattamento alla definizione di informazioni specifiche per i familiari del defunto</p>	
	<p>(ex art. 14 del Regolamento UE), con le quali comunicano anche le modalità per</p>	
	<p>garantire l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE).</p>	
	<p>I dati sono archiviati per il periodo stabilito dai regolamenti interni aziendali</p>	
	<p>(massimario di scarto, ecc...) e protetti con le misure tecniche e organizzative</p>	
	<p>indicate nel Registro delle attività di trattamento - lato responsabile/titolare del</p>	
	<p>trattamento medesimo.</p>	
	<p>Articolo 10 - Obblighi sulla trasparenza</p>	
	<p>I soggetti interessati nell'ambito della presente convenzione si impegnano ad</p>	
	<p>applicare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori che svolgono le attività</p>	
	<p>connesse al servizio obitoriale, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui</p>	
	<p>al codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6 adottato con Deliberazione del</p>	
	<p>Direttore Generale n. 173 del 2.3.2018 e integrato con Deliberazione del Direttore</p>	
	<p>Generale n. 414 del 16.5.2019, secondo quanto previsto dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62.</p>	

L'accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dell'Azienda ULSS 6 costituiscono, sulla base della gravità della violazione, motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.

Articolo 11 - Foro competente

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Padova.

Articolo 12 - Registrazione ed imposta di bollo

Il presente contratto:

- è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, della tabella allegato B del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Articolo 13 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti norme di legge nonché le norme regolamentari aziendali in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune

per l'Azienda ULSS 6

Il Sindaco o Legale Rappresentante

Direttore Uoc Dir. Amm. di Ospedale

(_____)

(dott.ssa Mariagrazia Facin)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1001
SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ULSS 6 EUGANEA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 03/06/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1001
SERVIZIO SEGRETERIA DEL SINDACO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ULSS 6 EUGANEA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 03/06/2020

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 116 del 03/06/2020

Certificato di Esecutività

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ULSS 6 EUGANEA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 08/06/2020, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 18/06/2020.

Cittadella li, 18/06/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BEGHETTO MONICA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 116 del 03/06/2020

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ULSS 6 EUGANEA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RICEZIONE E DEPOSITO IN OSSERVAZIONE DELLE SALME PROVENIENTI DAL TERRITORIO PRESSO GLI OBITORI OSPEDALIERI DELL'ULSS 6 EUGANEA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 08/06/2020 al 23/06/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 25/06/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)